Italia OggiSette

Tremonti-ter La detassazione degli investimenti

di Roberto Lenzi

La terza edizione della Tremonti- ter, introdotta dal decreto legge del 1º luglio 2009, n. 78 e convertita in legge in data 3 agosto, ha segnato un segno di discontinuità con le edizioni che l'hanno preceduta, la prima "Tremonti" del 1994 e la seconda la "Tremonti-bis" del 2001. La Tremonti-ter prevede infatti la possibilità di usufruire di una detassazione degli investimenti soltanto per gli acquisti di macchinari e impianti ben individuati e non prevede la detassazione per gli immobili, come invece era previsto nelle precedenti versioni. La legge stavolta consente di escludere dall'imposizione sul reddito d'impresa un importo pari al 50% del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove attrezzature, realizzati a partire dal 1º luglio 2009 e fino al 30 giugno 2010, mentre le passate edizioni basavano il calcolo dell'incentivo fiscale in base all'ammontare medio degli investimenti effettuati nei periodi di imposta precedenti. Da notare che il periodo equivale ad un anno, ma non coincide con quanto previsto dall'anno classico di esercizio che va nella maggior parte dei casi dal 1/1 al 31/12. Sempre rispetto al passato a nulla rileva il fatto che l'azienda nel periodo abbia effettuato dismissioni di beni, pertanto l'agevolazione è calcolata al lordo di eventuali dismissioni di altri beni, che quindi non vanno ad incidere sul calcolo.

Dopo un lungo periodo di silenzio, che ha lasciato molti dubbi alle imprese sulle modalità di utilizzo e in particolare sulla tipologia dei beni ammissibili con la Circolare n. 44/E del 27 ottobre, l'Agenzia delle Entrate ha reso note le disposizioni per poter usufruire dell'agevolazione, dalla quale è emerso senza possibili dubbi quali sono i macchinari ammissibili alle agevolazioni A tal proposito è stato specificato che sono ammissibili i beni appartenenti alla divisione 28 della Tabella Ateco 2007 e che a nulla rileva il fatto che siano prodotti da imprese appartenenti alla divisione 28 della classificazione delle attività Ateco 2007. Quindi sono ammissibili gli investimenti effettuati in nuovi macchinari e nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, a pre-

scindere dalla categoria di appartenenza del fornitore. Il fatto che l'agevolazione non debba confrontarsi con la media degli anni precedenti permette l'ammissibilità della fruizione della stessa anche alle imprese di nuova costituzione nate anche successivamente alla pubblicazione del decreto legge. Questo aspetto assume una grossa importanza anche alla luce dell'elevato numero di nuove partite IVA che si stanno aprendo in questo periodo, conseguentemente al fatto che molti dipendenti rimasti senza lavoro stanno avviando attività di microimprenditoria. Da ricordare inoltre, che anche per le nuove imprese, come per quelle già esistenti si possono cumulare gli incentivi previsti dalla Tremonti- ter con altre agevolazioni, che non prevedono divieti di cumulo.

CHI PUO' BENEFICIARE DELLA TREMONTI-TER

Tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato Italiano, in relazione alle attività produttive di redditi d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza degli stessi, possono usufruire della detassazione introdotta dalla Tremonti-Ter.

Possono fruire dell'agevolazione sia le società già esistenti alla data del 1º luglio 2009, sia i soggetti che si costituiscono o iniziano l'attività nel periodo che va dal 1º luglio 2009, data di entrata in vigore del decreto al 30 giugno 2010, data entro la quale devono essere effettuati gli investimenti.

Alla luce di quanto detto sopra sono ammessi alla detassazione:

- le persone fisiche esercenti attività commerciale ancorché gestita in forma di impresa familiare, comprese le aziende coniugali;
- le società in nome collettivo e in accomandita semplice:
- le società di armamento;
- le società di fatto che hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciale;
- le società consortili a rilevanza sia interna che

I beneficiari

Esclusi i lavoratori autonomi

- · La detassazione spetta sia in caso di impresa in utile che in perdita;
- · Beneficiarie anche le imprese di nuova costituzione;

Obbligh

- · Vincolo sul bene per due esercizi, a partire da quello di acquisizione
- · L'esportazione del bene all'estero, all'interno dello Spazio Economico Europeo, non comporta la revoca dell'agevolazione;
- · L'entrata in funzione del bene non è rilevante

Spese ammissibili

- Ammissibili i contratti di locazione finanziaria, gli appalti e le spese in economia;
- · Beni agevolabili anche se non strumentali all'attività dell'impresa;
- L"Elenco alfabetico delle voci comprese nelle sottocategorie di attività economiche" dell'ISTAT aiuta ad individuare i beni ammissibili;
- Anche le parti di ricambio e gli accessori rientrano tra i beni ammissibili
- · Possibile finanziare beni usati se all'interno di beni complessi di cui non costituiscono parte rilevante

Non ammessi

· Confermata l'inammissibilità di PC e software a meno che non siano indispensabili per il funzionamento dei beni ammissibili;

Agevolazione

- Detassazione del 50% rispetto al costo ammissibile
- · La detrazione opera al momento del versamento a saldo delle imposte dell'esercizio di riferimento
- · L'agevolazione è cumulabile con tutti gli aiuti che non prevedano esplicitamente l'esclusione del cumulo con benefici fiscali

esterna;

- le società per azioni;
- le società in accomandita per azioni;
- le società a responsabilità limitata;
- le società cooperative e di mutua assicurazione:
- gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale:
- gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale, con riferimento all'attività commerciale esercitata.

L'agevolazione si applica anche alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

Le agevolazioni nazionali per le nuove imprese

Abbiamo visto precedentemente che anche le nuove imprese possono usufruire della Tremonti-ter. A tal proposito citiamo le agevolazioni previste dal decreto legge 185/2000 a favore dell'avvio dell'attività delle ditte individuali e delle microimprese, le quali possono essere cumulati con la Tremonti-ter, relativamente ai macchinari e attrezzature riconducibili alla divisione 28 della tabella Ateco 2007. Queste agevolazioni operano su l'intero territorio nazionale. Vediamole nel dettaglio:

Persone fisiche che avviano un'attività in proprio Sono agevolabili le attività di qualsiasi settore economico, con esclusione di agricoltura e pesca. I progetti di investimento finanziabili non devono superare i 25.823 euro.

La persona fisica che intendere avviare l'attività sotto forma di ditta individuale deve essere

maggiorenne e non occupato alla data di presenta-

zione della domanda, nonché residente nel

territorio nazionale da almeno sei mesi alla data di presentazione della domanda, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia. Si considerano occupati, e non possono quindi presentare domanda, i titolari di rapporti di lavoro dipendente, i titolari di contratti di lavoro a progetto e intermittente, i soggetti che esercitano una libera professione, i titolari di partita Iva, gli imprenditori, i familiari di imprenditori nel caso di impresa familiare e coadiutori di imprenditori gli artigiani. L'agevolazione consiste in un mix di finanziamento agevolato, contributo a fondo perduto e contributo alle spese di gestione. Il finanziamento a tasso agevolato per gli investimenti è pari al 50% del totale delle agevolazioni finanziarie concedibili fino 15.494 euro, su cui è applicato un tasso di interesse pari al 30% del tasso di riferimento, restituibile in cinque anni, con rate trimestrali costanti posticipate. Il contributo a fondo perduto per gli investimenti è pari alla differenza tra gli investimenti ammissibili e l'importo del finanziamento a tasso agevolato. Il contributo a fondo perduto per le spese di gestione del 1° anno non può superare l'ammontare di euro 5.164,57. L'agevolazione non finanzia il rilevamento di attività esistenti, anche se è finanziabile l'acquisto di beni usati.

Microimprese finanziabili fino a 129 mila euro

I requisiti di maggiore età, non occupazione e residenza sul territorio nazionale devono essere

posseduti da almeno la metà numerica dei soci che detiene almeno la metà delle quote.

L'agevolazione è rivolta a persone che intendono avviare un'attività imprenditoriale di piccola dimensione in forma di società di persone. A differenza dell'agevolazione per le ditte individuali, non sono finanziabili le attività del settore commercio.

La società, che deve essere costituita al momento di presentare domanda, deve riportare nello statuto

un'apposita dicitura prevista dalla normativa.

L'investimento complessivo non può superare i 129.114 euro Iva esclusa. L'agevolazione consiste in un mix di finanziamento agevolato, contributo a fondo perduto e contributo per le spese di gestione che possono arrivare a coprire anche il 100% dell'investimento previsto, a condizione che il mutuo agevolato sia almeno pari al 50% del totale delle agevolazioni concedibile. Il tasso è pari al 30% del tasso di riferimento, mentre la durata prevista è di sette anni. Le spese considerate ammissibili sono quelle sostenute successivamente alla data di ammissione alle agevolazioni, pertanto è necessario attendere qualche mese dalla domanda prima di iniziare ad investire.

Vincoli da rispettare per alcune categorie di imprese

I soggetti che adottano regimi caratterizzati dalla semplificazione degli obblighi contabili, qualora intendano avvalersi della Tremonti-ter, hanno l'onere di documentare i costi sostenuti per gli investimenti agevolabili.

I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro connessi con determinate sostanze pericolose, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire degli incentivi della Tremonti—ter solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

I SOGGETTI ESCLUSI

La circolare conferma e non poteva essere diversamente, vista l'espressa limitazione al reddito d'impresa, la non applicabilità dell'agevolazione ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo.

Sono inoltre esclusi dall'agevolazione i soggetti esercenti attività non produttive di reddito d'impresa, quali:

- le persone fisiche e le società semplici, con riferimento all'attività agricola svolta entro i limiti previsti dall'articolo 32 del TUIR;
- le persone fisiche, con riferimento all'attività produttiva di reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53 del TUIR;
- le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, nonché le società tra avvocati (cfr. risoluzione n. 118/E del 28 maggio 2003);
- gli enti non commerciali non titolari di reddito d'impresa.

GLI INVESTIMENTI AGEVOLABILI

Tipologia di beni ammissibili

Sono agevolabili gli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007. Nella tabella presente in questo inserto si trovano tutte le tipologie di beni finanziabili.

Gli investimenti in nuovi macchinari e nuove apparecchiature compresi nella divisione 28, sono agevolabili, anche se gli stessi sono destinati ad essere inseriti in impianti e strutture più complessi già esistenti, non compresi nella divisione 28. In questo caso saranno finanziabili solo i costi riferibili ai beni ricon-

ducibili alla divisione 28.

Per sgomberare il campo da possibili interpretazione dubbie, è stato specificato che nella nozione di nuovi macchinari e nuove apparecchiature si intendono compresi, qualora oggetto del medesimo investimento complessivo, i componenti o parti indispensabili per il funzionamento degli stessi, ancorché non inclusi nella divisione 28 (ad esempio, computer e programmi di software che servono a far funzionare i macchinari e le apparecchiature), che ne costituiscono dotazione. E' però questo l'unico caso di possibile inserimento di software e hardware tra le spese ammissibili, infatti non sono ammissibili se acquistati singolarmente

E' opportuno ribadire che ai fini dell'ammissibilità alla Tremonti-ter, non ha nessun valore che il soggetto che cede il bene abbia un codice di attività appartenente alla divisione 28 della classificazione Ateco 2007, l'ammissione all'agevolazione del bene è determinata esclusivamente dal fatto che sia il bene stesso ad appartenere alla divisione 28 della tabella Ateco 2007.

Le modalità di acquisizione dei beni ammissibili I beni possono essere acquisiti tramite modalità di acquisto diretto oppure tramite leasing finanziario.

Questo dubbio era emerso in sede di uscita della legge in quanto non veniva ancora esplicitata l'ammissibilità o meno dell'acquisto tramite locazione finanziaria. La circolare dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che la locazione finanziaria è ormai parificata all'acquisto diretto ed è per questo che la scelta tra acquisto diretto e locazione finanziaria viene considerata neutrale. E' appena il caso di notare che tutt'oggi alcuni bandi regionali escludono dall'agevolazione i beni acquisiti in modalità di locazione finanziaria. Pertanto le imprese che vogliono effettuare investimenti utilizzando la Tremonti ter e cumulare i benefici della stessa con l'agevolazione regionale sarebbero obbligati ad effettuare l'acquisto in modalità diretta, in quanto da quanto detto verrebbe meno la possibilità di ottenere l'agevolazione prevista dalla Legge Regionale.

L'agevolazione spetta oltre che per l'acquisto dei suddetti macchinari e apparecchiature da terzi, anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto.

Sono ammessi, altresì, a fruire del beneficio fiscale gli acquisti di beni con patto di riservato dominio di cui all'articolo 1523 del codice civile (cfr. circolare n. 41/E del 13 maggio 2002, par. 6).

Ammissibili di norma i beni nuovi; usati solo se non preponderanti

Sono agevolabili solo i beni nuovi, cioè che non sono stati mai utilizzati. Fanno eccezione quei beni che siano stati esposti in show room ed utilizzati esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo (pertanto mai entrati in funzione), in quanto l'esclusivo utilizzo del bene da parte del rivenditore ai soli fini dimostrativi, non fa perdere al bene il requisito della novità.

Con riguardo ai beni complessi realizzati in economia, ove alla loro realizzazione abbia concorso anche un bene usato, il requisito della novità sussiste in relazione all'intero bene, purché il costo del bene usato non sia di prevalente entità rispetto al costo complessivamente sostenuto. Nel caso in cui il bene complesso, che incorpora anche un bene usato, sia stato acquistato a titolo derivativo, il cedente dovrà attestare che il

costo del bene usato non è di prevalente entità rispetto al costo complessivo.

Provenienza e localizzazione dei beni

Non vi sono vincoli concernenti la provenienza dei beni oggetto dell'investimento. Ai fini dell'agevolazione, quindi, non rileva la circostanza che il bene sia stato prodotto da imprese italiane o estere.

Per poter usufruire del beneficio fiscale, i macchinari e le apparecchiature oggetto di investimento da parte dei soggetti interessati devono essere allocati in strutture produttive nel territorio dello Stato, degli Stati membri della Comunità europea o degli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), che comprende anche l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.

Investimenti non agevolabili

Non è possibile usufruire dell'agevolazione per i beni acquisiti tramite leasing operativo, poiché a differenza del leasing finanziario non è prevista la possibilità di riscattare il bene alla fine del periodo di durata del contratto di locazione finanziaria.

Non è ammissibile l'acquisto di beni, che vengano poi trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita, ne tanto meno i beni autonomamente destinati alla vendita.

Viene inoltre ribadito che i beni, per essere agevolabili oltre ad appartenere alla divisione 28 della tabella Ateco 2007 devono entrare e rimanere nel patrimonio dell'impresa come immobilizzazioni.

QUANDO GLI INVESTIMENTI SI INTENDONO REALIZZATI

Ai fini dell'agevolazione in esame rilevano gli investimenti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto avvenuta 1º luglio 2009 e fino al 30 giugno 2010. La circolare 44/E del 27 ottobre 2010 specifica quale momento determina la realizzazione dell'investimento, per ogni modalità di investimento ammissibile, vediamo quindi di seguito come cambia a seconda se trattasi di: acquisto beni mobili, appalto, beni realizzati in economia, leasing e patto di riservato dominio.

Acquisto beni mobili

Le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Su questo punto rimangono alcuni dubbi. Come riportato di seguito la circolare specifica come nel passato, che nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell'agevolazione diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario. La circolare anche stavolta non fa lo stesso riferimento per gli acquisti diretti, quindi rimane il dubbio se non viene fatto perché è implicito anche per l'acquisto, come molti ritengono. Oppure se la motivazione è riconducile alla precisa volontà per la quale il legislatore ha voluto limitare questa casistica a quando nell'operazione interviene un soggetto terzo e teoricamente al di sopra delle parti. per evitare aggiramenti della norma da parte di coloro che avevano già effettuato l'investimento prima dell'entrata in vigore della legge e che si ritroverebbero ad avere ammissibile gli investimenti fatturati in precedenza con una dichiarazione che riconduca al fatto che il bene non era ancora stato accettato.

Appalto

Nell'ipotesi in cui l'investimento in beni della divisione 28 sia realizzato mediante un contratto di appalto a terzi, i relativi costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l'opera (macchinario o apparecchiatura) o porzione di essa, risulta verificata ed accettata dal committente: in quest'ultima ipotesi, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo in cui si applica l'agevolazione in base allo stato di avanzamento lavori (SAL), indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto.

L'agevolazione è riconosciuta nella misura in cui il SAL è liquidato in via definitiva, vale a dire quando il SAL è accettato dal committente, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1666 del Codice Civile, entro il periodo di vigenza dell'agevolazione (cfr. circolare 4/E del 18 gennaio 2002, par. 2).

Beni realizzati in economia

Per gli investimenti in beni della divisione 28 realizzati in economia, ai fini della determinazione dell'agevolazione, rilevano i costi imputabili all'investimento sostenuti dal 1° luglio 2009 e fino al 30 giugno 2010, avuto riguardo ai criteri di competenza in precedenza indicati. Si tratta, ad esempio, dei costi concernenti:

- la progettazione dell'investimento;
- i materiali acquistati ovvero quelli prelevati dal magazzino, quando l'acquisto di tali materiali non sia stato effettuato in modo specifico per la realizzazione del bene;
- la mano d'opera diretta;
- gli ammortamenti dei beni strumentali impiegati nella realizzazione del bene;
- i costi industriali imputabili all'opera (stipendi dei tecnici, spese di mano d'opera, energia elettrica degli impianti, materiale e spese di manutenzione, forza motrice, lavorazioni esterne, eccetera).

L'agevolazione spetta anche per le opere in corso, iniziate o sospese in esercizi precedenti al periodo di applicazione dell'agevolazione, ma limitatamente ai costi sostenuti nel periodo di vigenza dell'agevolazione.

Leasing

Sotto il profilo soggettivo, si rammenta che l'agevolazione spetta unicamente all'utilizzatore con riferimento al periodo di imposta nel corso del quale il macchinario o l'apparecchiatura è consegnato (salvo quanto si dirà in prosieguo per l'ipotesi in cui la società concedente realizzi il bene tramite contratto di appalto).

Di conseguenza, l'agevolazione non spetta al concedente, per il quale sono irrilevanti, ai fini del beneficio in questione, gli acquisti di beni successivamente concessi in locazione finanziaria.

Ai fini del computo dell'agevolazione rileva il costo sostenuto dal concedente per l'acquisto dei beni, al netto delle spese di manutenzione. Non rileva, in nessun caso, il prezzo pattuito per il riscatto.

L'agevolazione spetta anche nell'ipotesi in cui il bene oggetto dell'investimento, per il quale si fruisca dell'agevolazione, formi oggetto di un successivo con-

tratto di sale and lease back. Ai fini del momento di effettuazione dell'investimento, per le acquisizioni di beni con contratti di leasing rileva il momento in cui il macchinario viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario. Nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell'agevolazione diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario. Nell'ipotesi in cui non sia prevista tale clausola e non si tratti di contratto di appalto, l'investimento si deve considerare realizzato al momento della consegna al locatario (cfr. circolare n. 4/E del 18 gennaio 2002, par. 2).

Si precisa, infine, che l'acquisizione in proprietà del bene (a seguito di riscatto) non configura un'ipotesi autonoma d'investimento agevolabile.

Leasing relativo a bene realizzato in appalto

L'agevolazione spetta anche nell'ipotesi in cui la società di leasing realizza, in appalto, un bene rientrante tra quelli agevolabili allo scopo di concederlo in locazione finanziaria all'utilizzatore.

In questa ipotesi, assumono rilievo quale investimento dell'utilizzatore i corrispettivi che la società di leasing concedente ha liquidato, nel periodo di vigenza dell'agevolazione, all'appaltatore in base agli stati d'avanzamento lavori, secondo quanto già chiarito per gli investimenti realizzati direttamente dall'imprenditore mediante contratto di appalto a terzi. Occorre tuttavia precisare che, nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell'agevolazione diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario. Infine, anche nell'ipotesi in esame, si precisa che l'acquisizione in proprietà del bene (a seguito di riscatto) in leasing non configura per il contribuente un'autonoma ipotesi d'investimento agevolabile.

Patto di riservato dominio

In tali ipotesi, l'investimento si considera effettuato secondo le ordinarie regole nel momento della consegna del bene ovvero alla stipulazione dell'atto, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà, come previsto dall'articolo 109 del TUIR (cfr. circolare n. 41/E del 13 maggio 2002, par. 6).

COME SI DETERMINA L'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione, come prima specificato, prevede l'esclusione dall' imposizione sul reddito d'impresa del 50 per cento del valore degli investimenti" effettuati dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010. Il valore degli investimenti, su cui applicare l'aliquota del 50 per cento, deve essere determinato secondo i criteri ordinari per l'individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali previsti dall'articolo 110, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, indipendentemente dalle modalità (ordinarie, forfetarie, sostitutive) di determinazione del reddito da parte del contribuente. Il costo del bene agevolabile è assunto al netto di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione, con l'eccezione di quelli non rilevanti ai fini delle imposte sui redditi.

Ai sensi del citato articolo 110, comma 1, lett. b) del TUIR il valore degli investimenti comprende "anche gli oneri accessori di diretta imputazione" che l'impresa deve sostenere affinché il bene possa essere utilizzato (ad es. spese di trasporto, installazione, ecc.).

Nel valore dell'investimento in nuovi macchinari e nuove apparecchiature strumentali all'esercizio dell'impresa si computano anche gli interessi passivi che, ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lett. b), del TUIR sono "iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge".

FRUIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione spetta esclusivamente ai fini dell'IR-PEF e dell'IRES e non opera ai fini dell'IRAP. La fruizione dell'agevolazione non è subordinata all'assenso preventivo dell'Agenzia delle Entrate.

La detassazione opera indipendentemente dal risultato di esercizio ottenuto (utile o perdita) e, pertanto, concorre a determinare il risultato reddituale anche in presenza di una perdita, la quale rileverà ai fini della determinazione del reddito secondo le regole ordinarie previste dal TUIR.

Potrà quindi essere dedotta dal reddito complessivo se derivante dall'esercizio d'imprese commerciali di cui all'art. 66 (imprese minori); sarà invece computata in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta e, per la differenza, nei successivi, ma non oltre il quinto, se derivante dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria.

La perdita fiscale potrà, invece, essere dedotta nei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo, se realizzata nei primi tre periodi d'imposta.

L'esclusione dall'imposizione sul reddito di impresa del 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e nuove apparecchiature può essere fruita "esclusivamente" in sede di determinazione del saldo IRPEF/IRES dei periodi d'imposta interessati, senza quindi incidere sul calcolo e versamento degli acconti dovuti, che dovranno essere determinati, secondo le modalità ordinarie, comunque al lordo dell'agevolazione.

In altri termini, i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che effettuano investimenti agevolati nel 2009 non tengono conto dell'agevolazione nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2009, in ipotesi di adozione del metodo previsionale.

I medesimi soggetti non tengono conto dell'agevolazione per gli investimenti fatti nel 2009 neppure nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2010. Pertanto, in sede di acconti per il 2010 (qualunque sia il metodo di calcolo adottato), l'imposta dovuta per il 2009, da assumere come parametro di riferimento, va determinata senza tenere conto dell'agevolazione.

Analogamente, se l'investimento è effettuato nel 2010, non si tiene conto dell'agevolazione nella determinazione degli acconti dovuti per i periodi d'imposta 2010 e 2011.

Gli eventuali versamenti in acconto, che risultassero eccedenti al momento di determinazione del saldo per effetto di investimenti agevolati, generano per il contribuente un credito IRPEF/IRES utilizzabile secondo le modalità ordinarie.

CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI

L'agevolazione Tremonti-ter è cumulabile con altri incentivi, salvo che le norme disciplinanti le altre misure, alla stregua di valutazioni che rientrano nel-

ItaliaOggi7

la competenza degli organi eroganti, non dispongano diversamente. Ciò posto, si ritiene che l'agevolazione in esame sia cumulabile, in particolare, con il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate previsto dall'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché con il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo previsto dall'articolo 1, commi da 280 a 284, della medesima legge n. 296 del 2006.

Non è invece possibile cumulare la Tremonti- ter con l'agevolazione spettante per le spese di riqualificazione energetica degli edifici (di cui all'articolo 1, commi 344 e 345, della legge n. 296 del 2006), la quale consiste nella detrazione dell'imposta sul reddito lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente. Ne consegue che in relazione al medesimo bene oggetto di investimento il contribuente deve decidere se escludere dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento del valore dell'investimento ovvero avvalersi della detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di cui all'articolo 1, commi 344 e 345, della legge n. 296 del 2006. Da quanto sopra viene confermata la possibilità di cumulo con le altre agevolazioni pubbliche a qualsiasi titolo erogate ad eccezione di quelle citate dalla circolare stessa. In questo come nel passato viene confermato che non si tratta di un aiuto di stato, ma di un intervento sulla fiscalità interna del singolo stato elemento che non è normato dai principi comunitari come invece avviene per gli aiuti di stato e per quelli del regime de -minimis.

LE AGEVOLAZIONI NAZIONALI CUMULABILI CON LA TREMONTI-TER

Credito di imposta per le aree svantaggiate

Sono beneficiari di questa agevolazione, la cui ultima edizione ha previsto la presentazione delle istanze il 13 giugno 2008 (primo giorno utile), le imprese di qualsiasi dimensione che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi nelle regioni Calabria, Sicilia, Campania, Puglia, Sardegna, Basilicata Abruzzo e Molise. Il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate è stato previsto dall'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il credito di imposta spetta per l'acquisizione di beni nuovi che devono essere destinati a strutture produttive già esistenti o di nuova istituzione ma sempre ubicate nelle aree territoriali agevolate, effettuati nel periodo che va dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. Pertanto ai fini della cumulabilità con la Tremonti- ter dovranno essere presi in considerazione solo gli investimenti realizzati dal 1º luglio 2009 al 30 giugno 2010 relativi ai macchinari e attrezzature della divisione 28 della Tabella Ateco 2007.

Il credito d'imposta è determinato in relazione ai nuovi investimenti previsti dal progetto di investimento iniziale (evidenziati nel formulario) e realizzati in ciascun periodo d'imposta; esso va indicato nella dichiarazione dei redditi (quadro RU) relativa al periodo d'imposta in cui sono effettuati i relativi investimenti. Il credito d'imposta non può essere chiesto a rimborso ed è utilizzabile: 1. per il versamento (mediante compensazione "interna") delle somme dovute, in acconto e a saldo, a titolo di imposte sui redditi per il periodo d'imposta in cui sono effettua-

ti gli investimenti e per i periodi d'imposta successivi; 2. per l'eccedenza, in compensazione (con modello F24) ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.La compensazione di cui al punto 2. può essere fruita - con riferimento al credito "maturato" sugli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta - a decorrere dal sesto mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito stesso.

Le intensità di aiuto del credito di imposta vanno da un minimo del 15% ad un massimo del 60%, variabile in base alla dimensione dell'impresa, alla sua localizzazione e per finire in base all'anno di realizzazione dell'investimento.

Credito d'imposta per la ricerca

I commi 280 e 281 della Finanziaria 2007, come modificati dall'articolo 1, comma 66, della legge finanziaria 2008, hanno introdotto il credito d'imposta in favore delle imprese per le spese di ricerca. Il credito d'imposta viene concesso nella misura del 40 % per i costi riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca e del 10% per gli altri costi di ricerca, con un limite massimo di 50 milioni di euro di costi ammissibili. Una successiva modifica normativa ha fissato un tetto massimo alle risorse assegnabili alle imprese e indetto quindi una gara telematica per prenotare le risorse. La gara ha preso avvio il 6 maggio 2009 alle ore 10.00 ed ha visto esaurire le risorse in poco più di mezzo minuto. I costi ammissibili, sostenuti e da sostenere negli esercizi 2007, 2008 e 2009, riguardavano il personale, limitatamente a ricercatori e tecnici, purché impiegati nell'attività di ricerca e sviluppo; gli strumenti e le attrezzature di laboratorio, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo; i fabbricati ed i terreni esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo; la ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti ovvero ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione; i servizi di consulenza, utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca e sviluppo; f) le spese generali; g) i costi per l'acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l'attività di ricerca. Principalmente sull'acquisto di attrezzature nuove, quindi, è possibile cumulare le due agevolazioni, ovviamente per le imprese che abbiano in mano la comunicazione di esito positivo per il bonus ricerca. Il credito d'imposta oggetto della presente scheda non è considerato "aiuto di stato" e pertanto è cumulabile con qualsiasi altra agevolazione.

CASI DI REVOCA DELL'INCENTIVO FISCALE

L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto. Il periodo di tempo entro cui opera la revoca è di minore durata rispetto a quello previsto per la Tremonti-bis. La cessione del bene e gli atti ad essa equiparati, infatti, devono avvenire "prima" (e non più "entro il") del

secondo periodo di imposta successivo all'acquisto. Da precisare che il riferimento è al "periodo di imposta", quindi non può essere preso in considerazione l'anno solare per individuare il termine del periodo di sorveglianza.

Per effetto della norma in esame il diritto alla fruizione dell'incentivo fiscale è vincolato alla circostanza che i beni oggetto dell'investimento agevolato siano mantenuti nell'impresa per il periodo di tempo ivi indicato. Il suddetto vincolo ha la ratio di contrastare lo smobilizzo dei beni oggetto dell'investimento agevolato in tempi ravvicinati rispetto al momento di effettuazione dell'investimento stesso, in quanto considerato sintomatico di un comportamento elusivo, volto cioè alla immissione temporanea dei cespiti nel patrimonio aziendale al solo fine di ottenere il beneficio fiscale (cfr. circolare n. 90/E del 17 ottobre 2001, par. 4).

I presupposti che comportano la revoca dell'incentivo individuati dal comma in esame sono analoghi a quelli previsti per la precedente Tremonti-bis, eccetto la minore durata del periodo di tempo in cui opera la revoca.

Oltre alla cessione a terzi e alla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa del bene oggetto di investimento, rappresentano causa di revoca anche le fattispecie di dismissione, conferimento, donazione, assegnazione ai soci, e altresì la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore del bene oggetto di investimento.

Motivi di revoca in caso di leasing

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di leasing comporta la revoca dell'agevolazione sia il mancato esercizio del diritto di riscatto, sia la cessione del contratto di leasing a terzi prima del secondo periodo di imposta successivo a quello di realizzazione dell'investimento. Le medesime considerazioni valgono anche nell'ipotesi in cui il bene agevolato sia oggetto di un contratto di lease back.

Costituisce, altresì, revoca dell'agevolazione la risoluzione del contratto di acquisto con riserva di proprietà per inadempimento del compratore, disciplinata dall'articolo 1526 del c.c.

I beni devono essere mantenuti all'Interno dello Spazio Economico Europeo

L'incentivo fiscale è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.

La suddetta circostanza (utilizzazione del bene all'interno dello Spazio economico europeo) deve risultare da apposita dichiarazione che il cedente è tenuto a farsi rilasciare dal cessionario, pena la decadenza dell'agevolazione con produzione dei relativi effetti in capo al primo.

Costituisce causa di revoca dell'agevolazione anche il trasferimento del bene, ad opera del beneficiario dell'agevolazione, presso proprie strutture produttive situate al di fuori dello Spazio economico europeo.

Allo stesso modo, la causa di revoca in esame opera anche nell'ipotesi di operazioni straordinarie che comportino il trasferimento del bene in una struttura produttiva situata al di fuori dello Spazio economico europeo.

Sotto il profilo temporale, la causa di revoca opera se il bene esce dallo Spazio economico europeo entro il termine entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento agevolato. Ad esempio, per un soggetto con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che acquista il bene nel corso del 2009 e conseguentemente inserisce l'importo della deduzione nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2010, la causa di revoca in esame opera se il bene viene ceduto entro il 31 dicembre 2014.

OUANDO NON SI INCORRE NELLA REVOCA

In caso di cessione del bene oggetto di investimento alla società di leasing nel contesto di un'operazione di lease back; nel particolare caso, infatti, la cessione del bene non pregiudica in nessun modo la permanenza dell'investimento presso l'impresa utilizzatrice.

In caso di furto del bene oggetto di investimento, comprovato dalla denuncia alle autorità competenti, in quanto la fuoriuscita del bene dal regime di impresa è indipendente dalla volontà (elusiva) del beneficiario (cfr. risoluzione n. 180/E del 15 settembre 2003).

In caso di trasferimento dell'azienda per donazione, insieme alla successione per causa di morte. La disciplina della revoca continua ad operare nei confronti dei donatari e degli eredi dell'azienda qualora, successivamente alla donazione e alla successione, si verifichino i presupposti per la revoca dell'agevolazione previsti.

In caso di trasferimento del bene oggetto di investimento nell'ambito delle operazioni di fusione, scissione e trasformazione che interessano il soggetto che ha effettuato l'investimento, purché ciò non comporti l'uscita del bene dal regime d'impresa (es. trasformazioni eterogenee di società in enti non commerciali non titolari di reddito di impresa disciplinate dall'articolo 171 del TUIR).

Nelle predette operazioni straordinarie, il soggetto cui sono trasferiti i beni agevolati subentra nell'obbligo di conservare i medesimi beni per tutto il periodo di operatività del regime di revoca dell'agevolazione per non incorrere nei relativi effetti.

In caso di operazioni straordinarie consistenti in cessioni o conferimenti d'azienda o di rami d'azienda che includono il bene oggetto dell'investimento agevolato, durante il periodo di sorveglianza dell'agevolazione.

Tuttavia, allo scopo di evitare possibili abusi connessi con eventuali atti di disposizione del bene posti in essere dal cessionario/conferitario successivamente all'effettuazione dell'operazione stessa ma comunque entro il limite temporale del periodo di sorveglianza, si è dell'avviso che, al fine di rendere inoperante la revoca, è necessario che dagli atti relativi alla cessione o al conferimento risulti:

- da un lato, la dichiarazione espressa del cedente/ conferente che l'azienda o ramo d'azienda include investimenti oggetto dell'agevolazione, di cui andranno indicati tipologia, momento di effettuazione, valore ed ogni altra notizia utile;
- dall'altro, l'impegno del cessionario/conferitario a mantenere il bene nell'ambito del compendio aziendale fino alla scadenza del periodo di sorveglianza dell'agevolazione.

In caso di mancato assolvimento degli oneri sopra

ItaliaOggi7

indicati, interverrà la revoca dell'agevolazione con produzione dei relativi effetti in capo al soggetto che, a seconda delle circostanze, si è reso inadempiente, in tal modo manifestando la volontà di non rispettare la "ratio" che ispira la disciplina agevolativa.

In particolare, qualora l'inadempimento sia riconducibile al cessionario/conferitario, ai fini della produzione degli effetti della revoca in capo a quest'ultimo, si ritiene irrilevante la circostanza che il beneficio sia stato usufruito da altro soggetto (nello specifico il cedente/conferente); ciò in quanto, con l'assunzione del predetto impegno, il cessionario/conferitario è consapevole che la revoca dell'agevolazione dipende da un proprio comportamento e, pertanto, in caso d'inadempimento gli effetti della revoca non possono che ricadere in capo al medesimo, essendo il bene fuoriuscito dalla sfera di disponibilità del cedente/conferente.

EFFETTI DELLA REVOCA

Per effetto della revoca dell'agevolazione il reddito imponibile, relativo al periodo di imposta in cui si verifica uno dei motivi di revoca, deve essere aumentato avuto riguardo al corrispettivo dei beni ceduti, o al valore normale dei beni dismessi, destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. La variazione in aumento sarà determinata in misura pari al corrispettivo o al valore normale dei beni fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento.

CASO 1 – AGEVOLAZIONE SPETTANTE L'INVESTIMENTO

Chi: Piccola impresa di costruzioni

Cosa: Acquisto diretto di un bulldozer per Euro 100.000,00

Quando: Ordine a giugno 2009, consegna ad agosto 2009

Dove: L'impresa si trova a Milano e opera nella provincia

L'AGEVOLAZIONE

Quanto: La detassazione è pari al 50% dell'investimento, quindi corrisponde a Euro 50.000,00.

Quando: Si può usufruire dell'agevolazione al momento del versamento a saldo delle imposte per l'esercizio 2009. Il bene non potrà essere ceduto prima del 1° gennaio 2011.

Perché: Il fatto che l'ordine sia stato eseguito a giugno 2009 (periodo non agevolato) non rileva, in quanto il momento rilevante corrisponde alla consegna (agosto 2009). La detassazione opera sia in caso di utile che di perdita dell'azienda.

CASO 2 – AGEVOLAZIONE SPETTANTE L'INVESTIMENTO

Chi: Grande impresa del settore cartario

Cosa: Acquisizione in leasing di un essiccatoio per

carta al costo di Euro 900.000,00

Quando: Stipula contratto a novembre 2009, conse-

gna e collaudo a gennaio 2010

Dove: L'impresa si trova in provincia di Lucca, il bene sarà installato nella filiale distaccata ubicata in Francia.

L'AGEVOLAZIONE

Quanto: La detassazione è pari al 50% dell'investimento, quindi corrisponde a Euro 450.000,00.

Quando: Si può usufruire dell'agevolazione al momento del versamento a saldo delle imposte per l'esercizio 2010. Il bene non potrà essere ceduto prima del 1° gennaio 2012.

Perché: L'installazione del bene nella filiale francese (al di fuori del territorio nazionale) non comporta la revoca dell'agevolazione. Il momento rilevante corrisponde alla consegna e collaudo del bene (gennaio 2010), quindi l'investimento è effettuato nel 2010. La detassazione opera sia in caso di utile che di perdita dell'azienda.

CASO 3 – AGEVOLAZIONE NON SPETTANTE L'INVESTIMENTO

Chi: Media impresa del settore conciario

Cosa: Acquisizione in leasing di un bottale al costo di Euro 90.000,00

Quando: Stipula contratto a maggio 2010, consegna a giugno 2010, accettazione del collaudo a luglio 2010.

Dove: L'impresa si trova a Solfora, in Campania.

L'AGEVOLAZIONE

Quanto: La detassazione sarebbe pari al 50% dell'investimento, quindi corrisponderebbe a Euro 45.000,00, ma non spetta.

Perché: Poiché trattasi di leasing, la circolare ha confermato che il momento rilevante corrisponde all'effettivo passaggio del bene all'impresa che, in questo caso, avviene al momento del collaudo positivo (luglio 2010), e non alla consegna che invece avverrebbe nei termini previsti.

CASO 4 – AGEVOLAZIONE NON SPETTANTE L'INVESTIMENTO

Chi: Piccola impresa del settore agroalimentare
Cosa: Acquisizione diretta di un macchinario per
l'imballaggio della verdura al costo di Euro
20.000.00

Quando: Ordine a maggio 2009, consegna a giugno 2009, entrata in funzione a settembre 2009.

Dove: L'impresa si trova in provincia di Ragusa. *L'AGEVOLAZIONE*

Quanto: La detassazione sarebbe pari al 50% dell'investimento, quindi corrisponderebbe a Euro 10.000,00, ma non spetta.

Perché: Il momento rilevante corrisponde alla consegna del bene avvenuta a giugno 2009 (fuori dall'operatività dell'agevolazione). Il fatto che il bene sia entrato in funzione a settembre 2009 (all'interno del periodo di operatività) non rileva in alcun modo.

CASO 5 – AGEVOLAZIONE NON SPETTANTE L'INVESTIMENTO

Chi: Piccola impresa di consulenza nel settore del marketing

Cosa: Acquisizione diretta di due fotocopiatrici multifunzione al costo di Euro 12.000,00

Quando: Ordine e consegna a novembre 2009. Dove: L'impresa si trova in provincia di Venezia,

le fotocopiatrici saranno installate nell'ufficio distaccato appena aperto in India.

L'AGEVOLAZIONE

Quanto: La detassazione sarebbe pari al 50% dell'investimento, quindi corrisponderebbe a Euro 6.000,00, ma non spetta.

Perché: L'installazione dei beni può avvenire all'estero, ma sempre all'interno dello Spazio Economico Europeo. L'installazione in India, paese al di fuori del SEE, determina la non spettanza dell'agevolazione.

CASO 6 – AGEVOLAZIONE SPETTANTE L'INVESTIMENTO

Chi: Grande impresa del agroalimentare

Cosa: Ripresa della costruzione in economia di un frantoio per olio al costo contabilizzato di Euro 600.000,00

Quando: Inizio costruzione a luglio 2007, sospensione avvenuta a dicembre 2007. Ripresa dei lavori in economia a partire da luglio 2009 e termine lavori a dicembre 2009 (costi 2009 pari a Euro 600.000,00).

Dove: L'impresa si trova in provincia di Genova dove ha il proprio impianto produttivo.

L'AGEVOLAZIONE

Quanto: La detassazione è pari al 50% dell'investimento, quindi corrisponde a Euro 300.000,00.

Quando: Si può usufruire dell'agevolazione al momento del versamento a saldo delle imposte per l'esercizio 2009. Il bene non potrà essere ceduto prima del 1° gennaio 2011.

Perché: La costruzione in economia può riguardare anche beni la cui realizzazione è partita precedentemente all'operatività dell'agevolazione; in questo caso, i costi ammissibili sono solo quelli sostenuti all'interno del periodo di operatività della Tremonti-ter (01/07/2009 – 30/06/2010). La detassazione opera sia in caso di utile che di perdita dell'azienda.

I COSTI AMMISSIBILI

- Macchine per produzione di abbigliamento
- Lettini abbronzanti
- Pistoni, fasce elastiche, carburatori, valvole di aspirazione e di scarico per autoveicoli
- Apparecchi per filtrare o depurare acqua
- Dispositivi per lancio di aeromobili
- Affrancatrici
- Aghi per macchine da cucire per industria tessila

- Trattori e motocoltivatori per agricoltura
- Altre macchine per l'agricoltura
- Alberi di trasmissione meccanici
- Alesatric
- Macchine industriali per produzione prodotti alimentari
- Macchine per allevamento
- Meccaniche per avicoltura
- Altalene
- Macchine per apicoltura
- Apriballe per industria tessile
- Apripista per movimento terra
- Aratri
- Argani
- Ascensori
- Asciugatrici industriali per lavanderia
- Asciugatrici per industria della carta
- Attrezzature per parchi di divertimento
- Autocaricatori per uso agricolo
- Autocarri a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri
- Avvitatrici a motore portatili
- Banchi frigoriferi
- Macchine per preparazione bevande da bar
- Basculle
- Macchine battiferro
- Battipali
- Apparecchi per istituti di bellezza
- Benne caricatrici
- Betoniere
- Apparecchi per la distillazione e per gasare bevande
- Apparecchi e macchine per le industrie delle bevande
- Bilance per commercio
- Bilance per uso domestico
- Binde
- Macchine per la produzione della birra
- Bobinatrici per industria tessile
- Macchine per la pulitura delle bottiglie
- Attrezzature per piste da bowling
- Bruciatori
- Bulldozer
- Buratti per industria molitoria
- Macchine per l'industria dolciaria
- Macchine da bar per espresso
- Macchine per la lavorazione del caffè
- Calandre
- Impastatrici di calcestruzzo
- Calcolatrici
- Caldaie murali per riscaldamento autonomo e centrale
- Macchine per la produzione di calzature
- Macchine per l'industria della calzetteria
- Cambi di velocità per apparecchi meccanici
- Macchine cambia monete
- Carde per l'industria tessile
- Macchine industriali per lavorazione della carne
- Carrelli a portale, di movimentazione
 - Carriole
- Carrucole a staffa
- Macchine e parti di macchine per l'industria della carta
- Essiccatoi per industria della carta

- Macchine per industria del cartone
- Macchine cartotecniche
- Cartucce per stampanti
- Catapulte per aerei
- Catene di trasmissione a maglia articolata
- Macchine per cava
- Cavi elettrici per macchine di produzione
- Macchine per l'industria della ceramica e laterizi
- Macchine per selezione, vagliatura, macinazione e altre operazioni sui cereali
- Cesoiatrici
- Cesoie con motore incorporato portatile
- Macchine e apparecchi per l'industria chimica
- Cilindri per cuscinetti
- Cilindri per laminatoi e calandre
- Macchine per preparazione cliché
- Componenti idrauliche e pneumatiche
- Compressori d'aria, per impianti frigoriferi e altri
- Macchine per la concia dei pellami
- Macchine agricole per concimazione
- Spanditori di concimi
- Attrezzature industriali e domestiche fisse per il condizionamento dell'aria
- Condizionatori aria uso industriale e domestico
- Condizionatori per autoveicoli
- Macchine confezionatrici
- Congelatori per uso non domestico
- Convertitori per colate
- Convogliatori
- Macchine per la produzione di corde
- Macchine per smistare corrispondenza
- Macchine per la lavorazione di filati e tessuti
- Cremagliere
- Macchine per cucire per industria e uso domestico
- Macchine per legatoria
- Cucitrici portatili a motore
- Macchine per l'industria del cuoio e succedanei
- Curvatrici
- Cuscinetti a sfere e a rulli
- Apparecchi per depurare aria e gas
- Apparecchi per depurare liquidi
- Derrick
- Distenditoi per industria tessile
- Macchine per la distillazione del petrolio
- Macchine per la distillazione delle bevande
- Distributori automatici di bevande e altri prodotti
- Macchine automatiche per dosatura e imballaggio
- Macchine utensili per la lavorazione dell'ebanite
- Trattori utilizzati in edilizia
- Macchine per l'editoria
- Macchine per la produzione di elettrodi
- Elettropompe
- Elettrovalvole
- Elevatori per liquidi
- Elevatori a benna, nastro, cinghia
- Elevatori per sotterranei
- Macchine per l'equilibratura delle ruote

- Erpici per uso agricolo
- Escavatori semoventi
- Essiccatoi per uso agricolo
- Essiccatoi per lavanderie
- Essiccatoi per le industrie del legno, pasta-carta, carta e cartone
- Estintori
- Estrattori
- Estrusori per industria della gomma e plastica
- Macchine etichettatrici
- Evaporatori per uso non domestico per refrigerazione
- Falciatrici
- Macchine per produrre farina
- Macchine per produzione di feltri
- Motori ferroviari
- Macchine per la preparazione di fibre tessili
- Macchine per la produzione di fibre di vetro
- Macchine per la produzione di filati
- Filatoi
- Macchine tessili per la filatura
- Filettatrici
- Macchine per la lavorazione di fili metallici
- Apparecchi per filtrare liquidi
- Filtri per l'aria ad uso non domestico
- Macchine tessili per il finissaggio
- Apparecchiature fluidodinamiche
- Foratrici
- Macchine per la produzione del formaggio
- Fornac
- Forni industriali o per laboratori elettrici e non
- Forni non elettrici per panificazione
- Fotocopiatrici
- Frantoi per impianti oleari
- Fresatrici a motore portatili
- Frigoriferi per uso non domestico
- Frizioni per macchine meccaniche
- Macchine per selezionare e pulire frutta
- Macchine industriali per la trasformazione della frutta
- Fucinatrici
- Macchine per la produzione di funi
- Meccanismi di trazione per funivie
- Fusi per industria tessile
- Macchine utensili per galvanostegia
- Garnettatrici per industria tessile
- Turbine a gas
- Compressori a gas
- Generatori di gas
- Giochi meccanici per luna park
- Giostre per luna park
- Giunti di accoppiamento
- Giunti meccanici a tenuta stagna
- Macchine per la lavorazione della gomma
- Macchine grafiche
- Macchine per selezionare granaglie
- Macchine per la lavorazione di grassi animali o vegetali
- Gru
- Guarnizioni metalloplastiche
- Apparecchi di trasmissione idraulica
- Turbine idrauliche
- Pompe e sistemi idraulici

- Idroestrattori per lavanderie
- Imballatrici meccaniche agricole e non
- Macchine per imbottigliamento
- Macchine imbustatrici per ufficio
- Macchine impacchetatrici
- Impastatrici per alimenti
- Impianti di distillazione o rettificazione per petrolio e industrie chimiche
- Impianti di trattamento tessili
- Inceneritori
- Incubatrici per avicoltura
- Ingranaggi e organi di trasmissione meccanici
- Macchine per irrigazione
- Irroratrici agricole
- Jacquard
- Lame di bulldozer
- Laminatoi
- Macchine per montare lampade e lampadine
- Macchine per carbonizzare la lana
- Lancia termica per saldature
- Macchine utensili fisse per formatura metalli funzionanti a laser
- Macchine per produzione laterizi
- Macchine per industria lattiero casearia
- Macchine industriali per lavaggio tessuti
- Lavagne
- Lavastoviglie industriali
- Lavatrici industriali
- Macchine utensili per la lavorazione del legno
- Macchine per macinazione, selezione e vagliatura legumi
- Levapunti e spillatici meccaniche
- Levigatrici
- Limatrici
- Lingottiere
- Macchine per la lavorazione dei liquori
- Livellatrici per cave e cantieri
- Livelle, metri a nastro e utensili simili
- Lucidatrici industriali
- Macchine per sollevamento e movimentazione
- Macchine per ufficio
- Macchine automatiche per la vendita di prodotti
- Altre macchine per impiego generale
- Macchine per agricoltura, silvicoltura, zootecnia
- Macchine utensili fisse per formatura metalli (comprese parti e accessori)
- Macchine utensili per legno, sughero, pietra e altri materiali duri
- Macchine per la metallurgia
- Macchine per miniera, cave e cantiere
- Macchine per lavorazione prodotti alimentari, bevande e tabacco
- Macchine per industria plastica e gomma
- Macchine per industria vetro (lavorazione a caldo) ed altre per impieghi speciali
- Macine per industria molitoria
- Magli
- Macchine per maglieria
- Impastatrici per malta
- Macchine per produzione mangimi
- Manipolatori meccanici per il sollevamento

- Pompe a mano
- Verricelli a mano
- Altre apparecchiature di sollevamento a mano
- Utensili a mano con motore
- Telai a mano
- Martelli pneumatici portatili
- Martinetti
- Macchine per preparazione pasti nelle mense
- Mescolatrici
- Metri
- Mietitrici
- Macchine per il trattamento dei minerali
- Strumenti di misura delle lunghezze
- Molatrici a motore portatili
- Macchine per selezionare, imballare, contare monete
- Montacarichi
- Motocoltivatori
- Motofalciatrici
- Motori a combustione interna per applicazioni industriali
- Motori e parti di motori a scoppio (esclusi autoveicoli, motocicli e aeromobili)
- Motori marini, ferroviari
- Motori per imbarcazioni da diporto
- Motori ad energia pneumatica ed eolica
- Motori idraulici
- Motozappatrici
- Verricelli e carrelli semoventi
- Macchine per la movimentazione della terra
- Muletti
- Mulini
- Mungitrici
- Macchine obliteratrici
- Macchine per la lavorazione dell'olio vegetale o animale
- Omogeneizzatori
- Orditoi
- Organi di trasmissione meccanica
- Macchine industriali per trasformazione ortagoi
- Padiglioni da tiro a segno
- Pale, tenaglie e pinze per gru
- Pale meccaniche per cantieri
- Macchine per panetteria
- Paranchi
- Macchine per la produzione della pasta-carta
- Macchine per produzione paste
- Macchine per la preparazione di pasti in alberghi o ristoranti
- Macchine per pasticceria
- Macchine per l'industria delle pelli
- Perforatrici per cantieri
- Bilance pesapersone
- Strumenti per pesare
- Macchine per la lavorazione del pesce
- Pettinatrici per industria tessile
- Piallatrici
- Pialle a motore portatili
- Piantatrici agricole
- Piattaforme aeree
- Macchine utensili per la lavorazione delle pietre
- Riscaldatori elettrici per piscine
- Macchine per la lavorazione dei piselli

- Pistole a spruzzo
- Pistoni idraulici o pneumatici
- Macchine per la produzione di pizzi
- Macchine per la lavorazione della plastica
- Macchine per produzione e rigenerazione pneumatici
- Macchine per la lavorazione del pollame
- Apparecchi per polverizzare
- Pompe di calore di uso non domestico
- Portapezzi
- Portautensili
- Strumenti per meccanica di precisione
- Presse per paglia o foraggio
- Presse per metalli
- Presse per legno e pietre
- Presse per prodotti alimentari
- Presse per industria tessile
- Presse per stirerie
- Pulegge
- Macchien industriali per pulitura a secco
- Punzonatrici
- Macchine agricole per la raccolta
- Apparecchi per raffinerie
- Ratiere
- Attrezzature per refrigerazione o surgelamento
- Registratori di cassa
- Regoli di misura graduati
- Reti per macchine tessili
- Rettificatrici
- Cassoni ribaltabili per autocarri
- Forni per incenerimento rifiuti
- Nastri per stampanti
- Autocaricatori per uso agricolo
- Rubinetti e valvole per riscaldamento
- Riscaldatori ambientali a montaggio permanente ad energia solare
- Riscaldatori ambientali a montaggio permanente elettrici e non
- Macchine per la lavorazione del riso
- Rivettatrici pneumatiche a motore portatili
- Robot industriali per il sollevamento, movimentazione, carico e scarico
- Robot industriali per usi molteplici
- Roditrici a motore portatili
- Rubinetteria
- Rullatrici
- Rulli per cuscinetti
- Rulli compressori stradali
- Ruote idrauliche e regolatori
- Ruspe
- Sabbiatrici a motore portatili
- Saldatrici non elettriche
- Apparecchi non elettrici per brasatura
- Sbavatrici
- Scale mobili
- Scambiatori di calore uso non domestico
- Scaricatori di ceneri
- Sciovie
- Scrematrici alimentari
- Segatrici per metalli
- Seghe circolari o a catena utensili portatili a motore
- Selezionatrici di uova, frutta eccetera

- Macchine per pulire vagliare selezionare semi
- Seminatrici
- Separatori di isotopi
- Setacci
- Sfere per cuscinetti
- Sgranatrici per cotone
- Macchine per la produzione di sigarette
- Macchine per sigillare
- Sistemi per la votazione elettronica
- Smerigliatrici
- Inseguitori per pannelli solari
- Strutture mobili di sollevamento
- Spalatrici
- Macchine spandibitume
- Macchine spandimalta
- Sparachiodi a motore portatili
- Spazzaneve
- Gatti delle nevi
- Apparecchi per spruzzare liquidi e polveri
- Macchine per ufficio per la stampa offset
- Macchine per stampa su tessuti
- Macchine per la stampa
- Stampatrici per gomma e plastica
- Stiratrici
- Macchine per produzione succhi
- Macchine utensili fisse per la lavorazione del sughero
- Attrezzature industriali per surgelati
- Meccanismi di trazione per teleferiche
- Teste a dividere per macchine utensili
- Teste e aghi di macchine per cucire
- Macchine per la testurizzazione di fibre o filati
- Macchine per tipografia
- Torchi
- Torni
- Tosaerba
- Trafilatrici
- Trapani elettrici portatili
- Trebbiatrici
- Trivellatrici
- Troncatrici
- Tuboalternatori
- Macchine per produzione tulle
- Turboalternatori
- Turbocompressori
- Macchine per ufficio (fotocopiatrici, imbustatrici, affrancatrici, calcolatrici, registratori di cassa eccetera)
- Macchine ad ultrasuoni per metalli
- Macchine per lavorazione delle uova
- Turbine a vapore
- Variatori di velocità
- Veicoli cingolati
- Ventilatori industriali
- Verricelli a mano e a motoreMacchine per la fabbricazione di verricelli
- Macchine utensili per lavorazione a freddo e a caldo del vetro
- Macchine per la produzione di vino
 - Volani e pulegge
- Zangole
- Zappatrici
- Macchine per la produzione di zucchero